



Aggiornamento: 9 dicembre 2015

PRINCIPALI NORME IN MATERIA DI REATI SESSUALI

Precisazioni: 1) I reati qui considerati sono quelli catalogati dal legislatore come delitti “**contro la libertà personale**”. Non sono, invece, oggetto di questa scheda altri reati, pur se anch'essi a sfondo sessuale (quali, ad es., la tratta di donne o la prostituzione minorile). - 2) Sono in seguito riportate soltanto le norme penali "sostanziali" (che cioè definiscono i reati, le circostanze - aggravanti o attenuanti - e le pene), non anche quelle "processuali" (cioè sullo svolgimento di indagini e processi); salvo alcuni cenni su queste ultime.

CODICE PENALE:

Art. 609 Bis

Violenza sessuale (1).

[I]. Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni (2).

[II]. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

[III]. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

(1) *Articolo inserito dall'art. 3 l. 15 febbraio 1996, n. 66.*

(2) *Per un'ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.*

Art. 609 Ter

Circostanze aggravanti (1) (1-bis).

[I]. La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'[articolo 609-bis](#) sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore (2);
- 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa (3).
- 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza (4);

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (4).

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; (5)

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. (5)

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso

[II]. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

(1) Articolo inserito dall'[art. 4 l. 15/2/1996, n. 66](#).

(1-bis) Per un'ulteriore ipotesi di aumento di pena, v. [art. 36 l. 5/2/1992, n. 104](#).

(2) Numero sostituito dall'[art. 1, comma 1-ter, del D.L. 14/8/2013, n. 93, convertito con modif. nella L. 15/10/2013, n. 119](#). Il testo precedente era: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore».

(3) Numero inserito dall'[art. 3, comma 23, della l. 15/7/2009, n. 94](#).

(4) Numero inserito dall'[art. 1, comma 2, del D.L. 14/8/2013, n. 93, convertito con modif. nella L. 15/10/2013, n. 119](#).

(5) Numero aggiunto dall'[art. 1, comma 2, D.L.gs. 4 marzo 2014, n. 39](#).

Art. 609 Quater

Atti sessuali con minorenne (1).

[I]. Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici (2);

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza (2) (3).

[II]. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. (4)

[III]. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

[IV]. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita [fino a due terzi] in misura non eccedente i due terzi. (5)

[V]. Si applica la pena di cui all'[articolo 609-ter, secondo comma](#), se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

(1) Articolo inserito dall'[art. 5 L. 15/2/1996, n. 66](#).

(2) Per un'ipotesi di aumento di pena, v. [art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104](#).

(3) Numero così sostituito dall'[art. 6, c.1, lett.a, L. 6/2/2006, n. 38](#). Il testo precedente era: «2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza».

(4) L'[art. 4, comma 1, lettera r, della L. 1/10/2012 n. 172](#) ha così sostituito il comma II, che era stato inserito dall'[art. 6, c.1, lett.b, L. n. 38/2006, cit.](#) [Il testo precedente era: Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il

tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni].

(5) L'art.4, comma 1, lettera r, della L. 1/10/2012 n.172 ha così modificato la misura della diminuzione.

Art. 609 Quinquies

Corruzione di minorenni (1).

[I] Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[II] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

[II-bis] La pena è aumentata.

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. (2)

[III] La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

(1) Articolo così sostituito dall'art.4, c.1, lett. s, della L. 1/10/2012, n.172. Il testo precedente dell'articolo - inserito dall'[art. 6 L. 15/2/1996, n. 66](#) - era: «Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

(2) Comma inserito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

Art. 609 Sexies

Ignoranza dell'età della persona offesa (1).

[I] Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

(1) Articolo così sostituito dall'art.4, c.1, lett. t, della L. 1/10/2012, n.172. Il testo precedente dell'articolo - inserito dall'[art. 7 L. 15/2/1996, n. 66](#) - era il seguente: «Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'[articolo 609-quinquies](#), il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa».

Art. 609 Septies

Querela di parte (1).

[I]. I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

[II]. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

[III]. La querela proposta è irrevocabile.

[IV]. Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'[articolo 609-bis](#) è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto (2);

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza (3);

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'[articolo 609-quater](#), ultimo comma.

(1) *Articolo inserito dall'art. 8 l. 15 febbraio 1996, n. 66.*

(2) *La parola «diciotto» è stata sostituita alla parola «quattordici» dall'art. 7^{1 lett. a)} l. 6 febbraio 2006, n. 38.*

(3) *Numero così sostituito dall'art. 7^{1 lett. b)} l. n. 38, cit.*

Art. 609 Octies

Violenza sessuale di gruppo (1).

[I]. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'[articolo 609-bis](#).

[II]. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

[III]. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'[articolo 609-ter](#) (2).

[IV]. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'[articolo 112](#).

(1) *Articolo inserito dall'art. 9 l. 15 febbraio 1996, n. 66.*

(2) *Per un'ulteriore ipotesi di aumento di pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.*

Art. 609 Nonies

Pene accessorie ed altri effetti penali (1).

[I]. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'[articolo 444](#) del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli [articoli 609-bis](#), [609-ter](#), [609-quater](#), [609-quinquies](#), [609-octies](#) e [609-undecies](#) comporta:

1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; (6)

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'[articolo 29](#), primo comma, quanto all'interdizione perpetua;

5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte (2)

[II]. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per alcuno dei delitti previsti dagli [articoli 609-bis](#), [609-ter](#), [609-octies](#) e [609-undecies](#) (3), se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, [609-quater](#) e [609-quinquies](#), comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (4).

[III] La condanna per i delitti previsti dall'[articolo 609-bis](#), secondo comma, dall'[articolo 609-bis](#), nelle ipotesi aggravate di cui all'[articolo 609-ter](#), dagli [articoli 609-quater](#), [609-quinquies](#) e [609-octies](#), nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo

l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:

- 1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
- 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
- 3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. (5)

[IV] Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni. (5)

(1) Articolo inserito dall'[art. 10 L. 15/2/1996, n. 66](#).

(2) Comma così sostituito dall'[art. 4, c.1, lett. u, della L. 1/10/2012, n.172](#). Il testo precedente - come formulato dall'[art.10 L. n.66/1996, cit.](#), e parzialmente modificato dall'[art. 8 della L.](#)

[6/2/2006, n. 38](#) - era il seguente: «La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta: 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.»

(3) L'[art.4, c.1, lett. u, della L. n.172/2012, cit.](#), ha inserito il riferimento (anche) all'[art. 609-undecies](#).

(4) Comma aggiunto dall'[art. 8,c.1, della L. n. 38/2006, cit.](#) (poi parzialm. modificato: v. la nota 3).

(5) Comma aggiunto dall'[art.4, c.1, lett. u, della L. n.172/2012, cit.](#)

(6) L'[art. 93, comma 1, lett. u\), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#), ha sostituito con le parole "responsabilità genitoriale" la precedente dizione "potestà del genitore".

Art. 609 Decies

Comunicazione al tribunale per i minorenni (1).

[I]. Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni (2) (2-bis).

[I-bis] Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile (3).

[II]. Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede (2).

[III]. In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

[IV]. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'Autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

(1) Articolo inserito dall'[art. 11 L. 15/2/1996, n. 66](#), poi modificato dall'[art. 13 L. 3/8/1998, n. 269](#), dall'[art. 15 L. 11/8/2003, n. 228](#) e dall'[art. 3, c.19, lett.c, della L. 15/7/2009, n. 94](#). I primi due commi sono stati successivamente sostituiti: v. nota seguente.

(2) *Commi così sostituiti dall'art.4, c.1, lett. v, della L. 1/10/2012, n.172. Il testo precedente del primo comma era: «Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 600-octies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.» - Il testo precedente del secondo comma era: «Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.»*

(2-bis) *Le parole « o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore» sono state inserite dall'art.1, comma 2-bis, lettera a, del D.L. 14/8/2013, n. 93, convertito con modif. nella L. 15/10/2013, n.119.*

(3) *Comma inserito dall'art.1, comma 2-bis, lettera b, del D.L. 14/8/2013, n. 93, cit.*

Art. 609-Undecies

Adescamento di minorenni. (1)

[I] Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

(1) *Articolo introdotto dall'art.4, c.1, lett. z, della L. 1/10/2012, n.172.*

Art. 609-Duodecies

Circostanze aggravanti. (1)

Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

(1) *Articolo inserito dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.*

Altri articoli del CODICE PENALE che fanno riferimento ai reati in questione:

Art. 61

Circostanze aggravanti comuni.

[I]. Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali (1), le circostanze seguenti:

<OMISSIS>

11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza (*).

(*) *Numero aggiunto dall'art.1, c. 1, del D.L. 14/8/2013, n. 93, conv. con modif. nella L. 15/10/2013, n.119.*

Art. 414-bis

Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (1).

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

[II] Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.

[III] Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.

(1) Articolo introdotto dall'art.4, comma 1, lettera b, della L. 1/10/2012, n.172.

Art. 416

Associazione per delinquere

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

<OMISSIS>

[VII] Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma (*).

() Comma aggiunto dall'art.4, comma 1, lett. c, della L. 1/10/2012, n.172.*

Art. 576

Circostanze aggravanti. Ergastolo.

[I]. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente [*omicidio volontario*] è commesso:

<OMISSIS>

5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, [609-bis](#), [609-quater](#) e [609-octies](#) (*);

() Numero modificato dall'[art. 1 del d.l. 23/2/2009, n. 11](#), convertito, con modif., dalla [L. 23/4/2009, n. 38](#). - Il riferimento (anche) agli art. 572, 600-bis e 600-ter è stato successivamente introdotto dall'art.4, comma 1, lettera e, della L.1/10/2012, n.172.*

Art. 734 Bis

Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale (1).

[I]. Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 (2), 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi.

(1) Articolo aggiunto dall'[art. 12 l. 15 febbraio 1996, n. 66](#) e successivamente modificato dall'[art. 8 l. 3 agosto 1998, n. 269](#).

(2) Le parole da «600-ter» a «600-quater.1,» sono state sostituite alle parole «600-ter, 600-quater» dall'[art. 9 l. 6 febbraio 2006, n. 38](#).

Altre LEGGI rilevanti in materia:

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104:

Articolo 36

Aggravamento delle sanzioni penali.

1. Quando (...) i delitti non colposi di cui ai titoli XII (*) e XIII del libro II del codice penale (...) sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà (1).

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

() Tra questi vi sono i delitti di cui agli articoli dal 609-bis al 609-undecies del Cod.pen.*

(1) Comma modificato dall'articolo 17 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 e successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66:

--- ha introdotto nel Codice penale gli articoli da 609-bis a 609-decies e l'articolo 734-bis (v. sopra)

--- ha apportato alcune modifiche al Codice di Procedura penale, tra l'altro inserendo nell'art. 472 il seguente comma 3-bis: "Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli (...) 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenni. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto".

--- a tutela della salute della vittima, ha stabilito (art. 16) che "L'imputato per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime" (*testo così poi modif. dall'art. 15, L. 3/8/1998, n. 269*).

LEGGE 1° ottobre 2012, n.172:

--- ha raddoppiato i termini della prescrizione (cfr. art.157 C.P.) dei reati di cui agli art.609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies C.P.;

--- ha inserito nel Codice penale l'art.414-bis (v. sopra)

--- ha inasprito le pene di vari reati, quando commessi in danno di minori;

--- ha modificato gli art.609-quater, 609-nonies e 609-decies C.P.; ha riformulato gli art. 609-quinquies e 609-sexies C.P.; ed ha aggiunto l'art.609-undecies C.P.(v. sopra)

--- ha apportato alcune modifiche al Codice di Procedura penale, tra cui quella per cui, nei procedimenti per i delitti in questione, la polizia giudiziaria, il pubblico ministero o l'avvocato che svolge investigazioni difensive, quando assumono informazioni da persone minori, si avvalgono dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile;

--- ha introdotto nell'Ordinamento penitenziario (L. 26/7/1975, n.354, e succ. modif.) l'art.13-bis, che prevede un "trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori";

--- ha previsto che la persona offesa da reati sessuali possa essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche se il suo reddito supera il limite previsto dall'art.76 D.P.R. n.115 del 2002 [*V. scheda sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale*].

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modifiche, nella LEGGE 15 ottobre 2013, n. 119:

--- ha modificato gli art. 609-ter e 609-decies del Codice Penale;
--- ha aggiunto nell'art.61 C.P. una circostanza aggravante con riguardo (anche) ai "delitti contro la libertà personale";
--- ha modificato il Codice di Procedura Penale, tra l'altro ampliando i diritti della persona offesa ad essere informata dall'Autorità procedente sulle facoltà che le spettano per legge (art.101 C.P.P.) e sullo svolgimento del procedimento (art.299 C.P.P.);
--- ha inserito tra i processi da trattarsi con "priorità assoluta" anche quelli relativi ai delitti previsti dagli articoli da 609-bis a 609-octies C.P. (cfr. art. 132-bis del D.Lgs. 28/7/1989, N. 271 - Norme di Attuazione, di Coordinamento e Transitorie del Codice di Procedura Penale);
--- ha previsto una particolare forma di tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica – ivi compresa quella sessuale -, inserendo nel T.U. di cui al D.Lgs. 25/7/1998, n.286, l'art.18-bis (*Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica*);
--- ha programmato un “*Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*” (art.5), nonché “*Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio*” (art.5-bis).

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39. - Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile

--- ha aggiunto nuove aggravanti negli art. 609-ter e 609-quinquies C.P.;
--- ha inserito nel Codice penale l'articolo 609-duodecies (v. sopra);
--- ha inserito il delitto di cui all'art. 609-undecies C.P. fra quelli che consentono l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione (cfr. art. 266 C.P.P.);
--- ha previsto l'obbligo (a pena di sanzione amministrativa pecuniaria) per il datore di lavoro che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, di richiedere il certificato penale della stessa per verificare se abbia riportato condanne per taluno dei reati di cui agli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies C.P., ovvero sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
--- ha compreso il delitto di cui all'art. 609-undecies C.P. fra quelli indicati nell'art. 25-quinquies, c.1, lett. c), del Decreto legislativo 8/6/2001, n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Dr. Gustavo Witzell Presidente di Sezione di Corte d'Appello